



**IL TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)**

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Antonello	Fabbro	Presidente
2) Dott.	Francesca	Vortali	Giudice
3) Dott.	Petra	Uliana	Giudice

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

-----  
**V I S T O**

il ricorso depositato il 3/5/2018 con cui il signor Furio Bragagnolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Pasta Zara s.p.a., con sede in Riese Pio X, assistito dagli Avv. ti Antonio Tavella, Giada Caravello e Samantha Girardi, ha proposto una domanda *ex art. 161, comma 6, l.fall.*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

**P R E S O A T T O**

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31/3/2018, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti ed un'aggiornata visura camerale;

**R I T E N U T O**

- che dalla documentazione depositata emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Treviso;

- che è stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

- che può dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;

- rilevato che contro la debitrice non pende alcuna istanza di fallimento, ritenuta opportuna la nomina di tre Commissari Giudiziali, in considerazione delle dimensioni economiche, della complessità dei rapporti che fanno capo alla società, della sua importanza sul territorio;

### **P Q M**

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente **termine fino al 8/10/2018** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

#### **2. nomina commissari giudiziali**

- il dott. Marco Parpinel di Treviso,
- la dott.ssa Lorenza Danzo di Treviso,
- il dott. Danilo Porrazzo di Treviso,

i quali vigileranno sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 90.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale per l'attività fino all'ammissione e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Unicredit di Treviso,

4. dispone che la ricorrente, fino all'eventuale ammissione, con cadenza mensile, entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal 20/6/2018 (con riferimento alla situazione al 31/5/2018), depositi in cancelleria una SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA dell'impresa, AGGIORNATA ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE, unitamente ad una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sulla attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano

nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 100.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il predetto limite di € 100.000,00 potrà essere modificato in ogni momento dal Tribunale d'intesa con i commissari;

- La Cancelleria provvederà a pubblicare sul Registro delle Imprese la situazione finanziaria entro il giorno successivo al deposito.

Si segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che prima di compiere atti, anche se di ordinaria amministrazione, di importo superiore a € 50.000,00 deve in ogni caso avvisare il Commissario Giudiziale; la società potrà tuttavia richiedere un'unica autorizzazione qualora debba compiere ripetutamente atti di rilevante importo che abbiano le medesime caratteristiche (ad es. più forniture con lo stesso fornitore); il predetto limite di € 50.000,00 potrà essere modificato in ogni momento dal Tribunale d'intesa con i commissari;
- d) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- e) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- f) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- g) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

5. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché alla scadenza dei termini di adempimento dei suindicati obblighi informativi;

6. il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico);

7. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Treviso,

25/5/2018

*Il Presidente*  
*dott. Antonello Fabbro*



TRIBUNALE DI TREVISO  
25 MAG 2018  
Depositato in cancelleria

*IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO*  
*ANTONINA ANSELMO*